

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alex GAGLIARDINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX GAGLIARDINI, calciatore utilizzato dalla S.S.D. SANREMESE CALCIO s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 21, commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva vigente per aver preso parte come giocatore titolare, nonostante fosse in corso di squalifica, come da decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. del Dipartimento Interregionale – LND n. 8 del 2 settembre 2016, alle gare del Torneo di Coppa Italia LND, stagione 2019/2020, Sanremese-Savona disputata il 25 settembre 2019, Sanremese-Chieri disputata il 9 ottobre 2019, Inveruno-Sanremese disputata il 13 novembre 2019, Seravezza-Sanremese disputata il 4 dicembre 2019 e Sanremese-Folgore Caratese disputata il 29 gennaio 2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alex GAGLIARDINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alex GAGLIARDINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina